

ATTO COSTITUTIVO

DEL COMITATO “TESTAMENTO SOLIDALE ONLUS”

Il giorno 25 del mese di Novembre dell'anno 2013 presso la sede di Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma Onlus Sede Nazionale alla Via Casilina, alle ore [•], si sono riunite, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ovvero procuratori speciali muniti dei necessari poteri, le seguenti Organizzazioni:

- **ActionAid International Italia Onlus**, con sede legale in Milano (MI), alla Via Broggi, n. 19/A, Codice fiscale 09686720153, in persona del procuratore speciale Dott. Marco De Ponte, nato a Padova (PD), il 16 giugno 1970, C.F. DPN MRC 70H19 G224M, domiciliato presso la sede dell'Associazione, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio Direttivo del 28 settembre 2013 e giusta procura speciale del Notaio Anna Napoli del 25 novembre 2011;
- **AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma Onlus Sede Nazionale**, con sede legale in Roma (RM), alla Via Casilina 5, Codice fiscale 80102390582, in persona del legale rappresentante Prof. Franco Mandelli, nato a Bergamo (BG), il 12 maggio 1931, C.F. MNDFNC31E12A794T, domiciliato presso la sede dell'Associazione, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2013;
- **AIMS – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus Sede Nazionale**, con sede legale in Roma (RM), alla Via Cavour, 179, Codice fiscale 96015150582, in persona del procuratore speciale Dott. Paolo Giganti, nato a Napoli (NA), il 15 settembre 1952, C.F. GGN PLA

52P15 F839K, domiciliato presso la sede dell'Associazione, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 13 luglio 2013 e giusta procura speciale del Notaio Avv. Matteo Gallone del 9 ottobre 2013;

– **Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus**, con sede legale in Milano (MI), in Piazzale Morandi, 6, Codice fiscale 04793650583, in persona del legale rappresentante Mons. Angelo Bazzari, nato a Pecorara (PC), il 28/02/1943 C.F. BZZ NGL 43B28 G399H, domiciliato presso la sede della Fondazione, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2013;

– **Lega del Filo d'Oro Onlus**, con sede legale in Osimo (AN), alla Via Linguetta, 3, Codice fiscale 80003150424, in persona del legale rappresentante Dott. Ing. Francesco Marchesi, nato ad Assisi (PG), il 19 agosto 1942, C.F. MRC FNC 42M19 A475R, domiciliato presso la sede dell'Associazione, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2013;

– **Save the Children Italia Onlus**, con sede legale in Roma (RM), alla Via Volturmo, 58, Codice fiscale 97227450158, in persona del procuratore speciale Dott.ssa Daniela Fatarella, nata a Pisa (PI) il 1° novembre 1974, C.F. FTRDNL74S41G702J, domiciliata presso la sede dell'Associazione, autorizzata alla stipula giusta delibera del Consiglio Direttivo del 19 luglio 2013 e giusta procura speciale del Notaio Dott. Andrea Forlini del 30 ottobre 2013.

I comparanti di comune accordo, dopo un ampio ed approfondito dibattito, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge stipulano e

convengono quanto segue:

ART. 1 - È costituita fra le suddette Organizzazioni comparenti, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, un Comitato denominato “Testamento Solidale Onlus”.

ART. 2 – Il Comitato ha sede in Roma, alla Via Casilina n. 5, all’interno dei locali che ospitano la sede dell’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma Onlus Sede Nazionale.

ART. 3 – Il Comitato è privo di ogni finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, sia in Italia che all’estero, operando nel settore della beneficenza e avendo come scopo istituzionale quello di promuovere e diffondere una cultura del lascito testamentario a favore di soggetti Onlus e, più in generale, di soggetti non profit, progetti di utilità sociale o di pubblica utilità.

ART. 4 - Lo scopo e ogni altra disposizione regolamentare sono quelli risultanti dallo Statuto che i comparenti dichiarano di conoscere ed approvare e che, qui allegato sotto la lettera (A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.

ART. 5 – Il Comitato è a tempo indeterminato. Per tutta la durata del Comitato non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 6 - Gli esercizi sociali hanno durata annuale con decorrenza 1° gennaio

- 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014.

ART. 7 - I comparenti Promotori designano, per il primo mandato biennale, l'Esecutivo Delegato, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, come segue:

- Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, in persona del proprio rappresentante legale o di procuratori speciali ovvero di delegati, a cui viene attribuita la Presidenza del Comitato;
- AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma Onlus Sede Nazionale, in persona del proprio rappresentante legale o di procuratori speciali ovvero di delegati, a cui viene attribuita la Vice Presidenza del Comitato;
- AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus Sede Nazionale, in persona del proprio rappresentante legale o di procuratori speciali ovvero di delegati, a cui viene attribuito il Segretariato del Comitato.

ART. 8 – Tutti i soggetti appena nominati, in persona dei propri legali rappresentanti e procuratori speciali presenti alla riunione, dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità con la carica e dichiarano contestualmente di accettare le rispettive cariche.

ART. 9 – I comparenti deliberano sin da ora di conferire al Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, in persona dei rispettivi rappresentanti legali o procuratori speciali o delegati, il potere di apportare tutte le eventuali modifiche all'allegato Statuto eventualmente necessarie alla registrazione dei presenti atti o all'acquisizione della qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 10 – I componenti Promotori deliberano all’unanimità di dare espresso mandato al Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, con facoltà per gli stessi di delegare altri soggetti, di compiere tutti gli atti necessari al fine di provvedere alla registrazione del presente atto costitutivo del Comitato e dello Statuto ivi allegato, nonché, stante l’urgenza di provvedere a rendere il Comitato immediatamente operativo, conferiscono mandato al Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, con facoltà per gli stessi di delegare altri soggetti, di provvedere direttamente al compimento di tutti gli atti necessari per la concreta operatività del Comitato stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di codice fiscale, l’apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali intestati al Comitato e tutte le eventuali ed ulteriori operazioni necessarie alla effettiva operatività del Comitato, ivi compresa l’acquisizione della qualifica di Onlus, dando fin da ora per rato e valido il loro operato.

ART. 11 – Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, così come le relative imposte, si convengono ripartite in egual misura a carico dei Promotori.

* * *

STATUTO

DEL COMITATO "TESTAMENTO SOLIDALE ONLUS"

COMITATO "Testamento Solidale Onlus"

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, su iniziativa di **ActionAid International Italia Onlus, AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma Onlus Sede Nazionale, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus Sede Nazionale, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Lega del Filo d'Oro Onlus e Save the Children Italia Onlus** (d'ora in avanti definiti anche "**Promotori**") un comitato denominato "**Testamento Solidale Onlus**" (d'ora in avanti definito anche "**Comitato**").

Il Comitato è obbligato ad usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o l'acronimo "Onlus".

Articolo 2 – Sede e durata

Il Comitato ha sede in Roma. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune di Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera dell'Assemblea dei Promotori.

Il Comitato è costituito a tempo indeterminato e potrà essere sciolto in qualsiasi momento con decisione dell'Assemblea dei Promotori.

Articolo 3 - Scopi istituzionali e attività

Il Comitato non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di soli-

darietà sociale nel settore della beneficenza avendo come scopo istituzionale quello di promuovere e diffondere una cultura del lascito testamentario a favore di soggetti Onlus e, più in generale, di soggetti non profit, progetti di utilità sociale o di pubblica utilità.

Al fine di conseguire il proprio scopo istituzionale il Comitato potrà:

- realizzare campagne di comunicazione e promozione mirate, nonché sensibilizzare la collettività all'uso e all'utilità sociale del testamento solidale quale strumento di attuazione del principio di solidarietà e sussidiarietà;
- attivare rapporti, sottoscrivere convenzioni, stringere *partnership* istituzionali e richiedere patrocini utili al rafforzamento dell'efficacia delle suddette iniziative di comunicazione;
- compiere ricerche utili alla comprensione dei potenziali destinatari della suddetta comunicazione istituzionale;
- informare, anche attraverso diversi strumenti e modalità tra cui incontri, convegni e seminari, i soggetti potenzialmente interessati al tema istituzionale specifico;
- raccogliere contributi, anche in natura, da tutti i Sottoscrittori per come definiti al successivo art. 5 del presente Statuto.

Per l'esclusivo e migliore raggiungimento del suo scopo istituzionale, il Comitato potrà, tra l'altro, prendere in locazione immobili, acquisire o noleggiare attrezzature, stipulare contratti e/o accordi con altri enti e/o terzi in genere ed esercitare ogni altra attività utile al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto delle limitazioni di legge e della normativa anche fiscale del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

È fatto espresso divieto al Comitato di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate ad eccezione di attività direttamente connesse alle stesse attività istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In nessun caso il Comitato potrà operare in contrasto con le finalità degli enti e soggetti collettivi che lo compongono, compresa la realizzazione di campagne di raccolta fondi e/o sensibilizzazione.

Articolo 4 – Promotori

I soggetti indicati all'art. 1 e che, in persona dei rispettivi rappresentanti, partecipano alla costituzione del Comitato, ne sono Promotori.

I Promotori, senza distinzione alcuna, hanno i seguenti diritti:

- partecipare con diritto di voto, in persona del proprio rappresentante legale o di procuratori speciali ovvero di delegati, all'Assemblea dei Promotori, ad esclusione dell'eventuale seduta in cui si dovesse votare in merito alla propria esclusione nella quale potranno esser presenti ma senza diritto di voto;
- partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato;
- recedere dal Comitato in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da far pervenire al Comitato stesso almeno sessanta (60) giorni prima dello stesso recesso. Il recesso avrà comunque effetto a partire dall'ultimo giorno dell'anno in cui è stato comunicato al Comitato. In tal caso, il Promotore che intenda recedere non sarà tenuto ad eseguire i pagamenti che siano stati deliberati dopo la formale ricezione, da parte del Comitato, della citata comunicazione di recesso e, analogamente, il Promotore che eserciti il proprio diritto di recedere non sarà tenu-

to a svolgere alcuna ulteriore attività, ordinaria e/o straordinaria, che non fosse stata già decisa e deliberata nelle sedute precedenti la ricezione, da parte del Comitato, della citata comunicazione di recesso, comprese le attività che abbiano eventualmente cagionato la scelta del soggetto di recedere.

I Promotori hanno i seguenti obblighi:

- partecipare con diritto di voto, in persona del proprio rappresentante legale o di procuratori speciali ovvero di delegati, all'Assemblea dei Promotori, ad esclusione dell'eventuale seduta in cui si dovesse votare in merito alla propria esclusione nella quale potranno esser presenti ma senza diritto di voto;
- impegnarsi per il raggiungimento degli scopi del Comitato e sensibilizzare i terzi sui medesimi;
- tenere un comportamento verso il Comitato, gli altri Promotori ed i terzi in generale improntato alla correttezza e all'assoluta buona fede.

Articolo 5 – Sottoscrittori

Il fine istituzionale del Comitato è supportato anche attraverso il sostegno mediatico e i contributi finanziari, occasionali e annuali come determinati dall'Assemblea dei Promotori, di Sottoscrittori i quali, pur non divenendo membri del Comitato stesso e non assumendo alcuna responsabilità in relazione all'attività del Comitato stesso, sono tenuti al rispetto delle disposizioni per essi dettate dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni del Comitato.

Possono diventare sostenitori del Comitato, con la qualifica di Sottoscrittori e previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Promotori, a suo

insindacabile e discrezionale giudizio, gli enti privati senza scopo di lucro che, condividendo gli scopi e le attività del Comitato ed integrando i requisiti di seguito descritti, si impegnano a supportare direttamente, con sostegno mediatico e con contribuzioni in denaro, occasionali e annuali per come determinati dall'Assemblea dei Promotori, l'attività e le finalità del Comitato.

Più in particolare, possono diventare Sottoscrittori tutti gli enti privati senza scopo di lucro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. costituzione sotto forma di associazione, comitato, fondazione o altro ente non societario di carattere privato, con o senza personalità giuridica, il cui statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, preveda espressamente:
 - a. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre organizzazioni, munite di medesimo divieto, che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura;
 - b. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e/o strumentali e complementari ad esse;
 - c. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre or-

ganizzazioni con finalità analoghe o ad altre Onlus ovvero a fini di pubblica utilità;

d. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

2. svolgimento di attività in ambito nazionale o internazionale, e in ogni caso non limitate solo ad alcuni territori regionali italiani, a carattere umanitario, o educativo, o sanitario, o assistenziale, o di solidarietà, o di denuncia, o di difesa dei diritti umani, o di tutela dell'ambiente, degli animali o di tutela del patrimonio o di ricerca scientifica;

3. assenza di finalità di carattere politico;

4. comprovato svolgimento delle attività istituzionali per almeno due anni al momento della richiesta di adesione;

5. possesso di una percentuale di almeno il quindici per cento (15%) dei proventi della raccolta fondi derivante da donazioni di persone fisiche, anche associati.

In caso di assenza di uno o più requisiti di cui al precedente periodo, l'Assemblea dei Promotori può valutare ugualmente la concessione della qualifica di Sottoscrittore da approvarsi con il voto favorevole di tutti i Promotori del Comitato.

La qualifica di Sottoscrittore decade automaticamente all'eventuale mancato versamento dei contributi, occasionali o annuali per come determinati dall'Assemblea dei Promotori, ovvero in caso di sopravvenuta assenza di uno dei suddetti requisiti presenti al momento di assunzione della qualifica.

La qualifica di Sottoscrittore decade inoltre a seguito di delibera

dell'Assemblea dei Promotori per comprovata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o di eventuali Regolamenti del Comitato o di delibere degli organi sociali o per adozione di pratiche, comportamenti o atti tali da ledere l'immagine e/o la credibilità istituzionale del Comitato e/o dei suoi Promotori.

In ogni caso di decadenza, non si farà luogo alla restituzione dei contributi finanziari eventualmente già versati dal Sottoscrittore decaduto.

Articolo 6 – Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Promotori;
- il Collegio dei Sottoscrittori.

Il Comitato potrà istituire anche cariche onorifiche a favore di personalità del comparto del "Terzo Settore", del mondo imprenditoriale e della Società Civile, che si siano particolarmente distinte per cognizioni, meriti o attività legate al tema del lascito testamentario.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 7 – Assemblea dei Promotori

L'Assemblea dei Promotori è l'organo di gestione delle attività e di amministrazione del Comitato e si compone di tutti i soggetti Promotori del Comitato, come definiti dall'art. 4 del presente Statuto.

L'Assemblea dei Promotori ha la competenza in materia di:

- a) approvazione della richiesta di aspiranti Sottoscrittori di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- b) designazione al suo interno dell'Esecutivo Delegato dei Promotori;
- c) approvazione di campagne di comunicazione e promozione mirate

nonché di tutti gli eventi di sensibilizzazione sul tema istituzionale;

- d) approvazione dei programmi di ricerca utili alla comprensione dei potenziali destinatari della suddetta comunicazione istituzionale;
- e) approvazione del codice etico relativo alle attività dei *fundraisers* in tema di lasciti testamentari;
- f) approvazione dei rapporti da attivare, delle convenzioni da sottoscrivere, delle *partnership* istituzionali da stringere e dei patrocini da richiedere;
- g) approvazione del rendiconto annuale di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- h) determinazione dell'ammontare dei contributi finanziari, occasionali e annuali, da richiedersi ai Promotori, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 in tema di recesso;
- i) determinazione dell'ammontare dei contributi finanziari, occasionali e annuali, da richiedersi ai Sottoscrittori;
- j) deliberazione in merito alla decadenza di Sottoscrittori per comprovata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o di eventuali Regolamenti del Comitato o di delibere degli organi sociali o per adozione di pratiche, comportamenti o atti tali da ledere l'immagine e/o la credibilità istituzionale del Comitato e/o dei suoi Promotori;
- k) modifica dello Statuto;
- l) approvazione e modifica di eventuali Regolamenti interni;
- m) delibera sull'eventuale necessità di agire in giudizio a tutela del Comitato e dei suoi interessi, così come anche la costituzione per difendersi, quando chiamato;

n) esclusione dei Promotori;

o) scioglimento o trasformazione del Comitato;

p) devoluzione dei beni nei casi previsti dall'art. 11 del presente Statuto.

All'Assemblea dei Promotori, in particolare, spettano anche tutti i restanti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Assemblea dei Promotori si riunisce per iniziativa del Presidente o per iniziativa dei quattro settimi (4/6) dei Promotori che ne facciano richiesta al Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con un avviso scritto, contenente il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun Promotore, anche tramite fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea dei Promotori, presieduta dal Presidente, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Promotori, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Promotori intervenuti.

L'Assemblea dei Promotori delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti computando un voto per ciascun Promotore, non ammettendosi il voto per delega.

Esclusivamente nelle riunioni aventi ad oggetto:

- l'argomento di cui alla precedente lettera h), soltanto nell'ipotesi in cui i contributi finanziari richiesti ai Promotori vengano determinati dall'Assemblea in un importo che superi o riduca di oltre il venti per cento (20%) l'ammontare di quelli stabiliti nell'anno pre-

cedente; nonché

- gli argomenti di cui alle precedenti lettere k) ed o)

L'Assemblea dei Promotori è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tutti i Promotori e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, all'unanimità, non ammettendosi il voto per delega.

Ciascun membro Promotore e ciascun Sottoscrittore potrà utilizzare in proprio, solo e soltanto nei modi e nei limiti consentiti dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Promotori, il nome e logo del Comitato, il sito internet dello stesso Comitato nonché i dati e le ricerche che l'Assemblea dei Promotori abbia inteso divulgare.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Promotori viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero, in sua assenza, dal soggetto che ha assunto le funzioni di segretario della stessa.

Le riunioni dell'Assemblea dei Promotori si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al Segretario, ovvero al soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario ovvero il soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

L'Assemblea dei Promotori può deliberare l'esclusione di un Promotore nei seguenti casi:

- comprovata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni o di delibere dell'Assemblea dei Promotori;
- inadempimento di ulteriori obblighi assunti dal Promotore nei confronti del Comitato;
- adozione di pratiche, comportamenti o atti tali da ledere l'immagine e/o la credibilità istituzionale del Comitato e/o dei suoi Promotori.

La delibera di esclusione dei Promotori può essere adottata solo dopo aver

preavvisato il Promotore interessato mediante comunicazione scritta del Presidente - da inviarsi al domicilio indicato dall'atto costitutivo almeno trenta giorni prima della deliberazione di esclusione - circa l'intenzione ed i motivi che portano alla sua esclusione. Il Promotore, nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ha la facoltà di inviare per iscritto al Presidente le proprie giustificazioni a difesa.

I Promotori receduti o esclusi o che, comunque, abbiano dismesso la qualifica, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio del Comitato.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto l'esclusione di Promotori, al Promotore della cui esclusione si discute non spetta il diritto di voto.

L'Assemblea dei Promotori designa al proprio interno un Esecutivo Delegato composto da tre Promotori con il compito esclusivo di dare attuazione e concreta esecuzione alle delibere della stessa Assemblea dei Promotori e di porre in essere tutti gli atti necessari al concreto funzionamento del Comitato. L'Esecutivo Delegato dei Promotori è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.

L'Assemblea dei Promotori che designa i componenti dell'Esecutivo Delegato dei Promotori individua all'interno di detto Esecutivo il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

L'Esecutivo Delegato, nell'espletamento del suo compito di attuazione e concreta esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Promotori e di esecuzione di tutti gli atti necessari al concreto funzionamento del Comitato non può, in ogni caso, effettuare spese e/o assumere ogni altro tipo di impegno ovvero obbligazione per conto e/o in nome del Comitato che superi

il limite massimo di spesa fissato ogni anno dall'Assemblea dei Promotori.

Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi, il potere di rappresentare e stare in giudizio per conto del Comitato, avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, procuratori, sostituti e consulenti, ove necessario e ha il potere di firma.

Egli cura inoltre le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Comitato.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni esecutive dal Segretario al quale lo stesso Presidente può delegare singoli compiti e funzioni operative.

L'Esecutivo Delegato dei Promotori esercita le sue funzioni esecutive per due esercizi e i suoi componenti decadono il giorno successivo alla data di approvazione del rendiconto annuale ma rimangono in proroga fino alla designazione dei nuovi componenti da parte dell'Assemblea dei Promotori.

Art. 8 – Collegio dei Sottoscrittori

Il Collegio dei Sottoscrittori è composto dai Sottoscrittori come individuati dall'art. 5 del presente Statuto, e si riunisce unicamente quando viene convocato dall'Assemblea dei Promotori con avviso inviato almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, a mezzo lettera raccoman-

data, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia.

Il Collegio dei Sottoscrittori ha la funzione di formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi eventualmente sottoposti alla sua attenzione da parte dell'Assemblea dei Promotori.

All'interno del Collegio dei Sottoscrittori, ciascun Sottoscrittore ha diritto ad un voto e le riunioni si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, alle stesse condizioni previste dal precedente art. 7 del presente Statuto per le riunioni dell'Assemblea dei Promotori.

Le deliberazioni del Collegio dei Sottoscrittori devono essere prese a maggioranza dei voti degli intervenuti, non ammettendosi il voto per delega.

Articolo 9– Patrimonio del Comitato

Il patrimonio del Comitato è costituito:

1. da eventuali conferimenti operati da parte dei Promotori, all'atto della costituzione, tesi alla realizzazione di un fondo comune;
2. dai contributi finanziari, occasionali o annuali, da richiedersi ai Promotori e ai Sottoscrittori; la partecipazione al Comitato non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai suddetti conferimenti. È, comunque, facoltà degli aderenti al Comitato di effettuare versamenti ulteriori di qualsiasi entità rispetto a quelli originari;
3. da eventuali erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate a favore del Comitato, purché non derivanti da successioni *mortis causa*: il Comitato non può essere, infatti, destinatario di legati ovvero di la-

sciti derivanti da successioni ereditarie.

Il patrimonio del Comitato è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare la sua dotazione attiva.

Il Comitato non può distribuire, neppure in forma indiretta, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua stessa vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 10 – Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio l'Esecutivo Delegato dei Promotori ha l'obbligo di provvedere alla redazione del rendiconto annuale per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11 – Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo dei fondi, la devoluzione dei beni è stabilita dall'Assemblea dei Promotori nel rispetto di quanto segue.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo del Comitato è devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità So-

ciale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento a qualsivoglia titolo del Comitato, i Promotori o Sottoscrittori potranno usare in proprio il nome e il logo del Comitato nonché le risultanze raggiunte dallo stesso Comitato, se non già diffuse al pubblico, solo e soltanto nei modi e nei limiti consentiti dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Promotori.

Articolo 12 – Rinvii

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di comitato e quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in tema di Onlus.

* * *

Il presente atto, composto di 22 pagine comprensive dell'Allegato "A" – Statuto del Comitato "Testamento Solidale Onlus", viene letto, approvato e sottoscritto dai comparenti.

Roma, 25 novembre 2013

Per **ActionAid International Italia Onlus**

Dott. Marco De Ponte

Per **AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma Onlus Sede Nazionale**

Prof. Franco Mandelli

Per **AIMS – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus Sede Nazionale**

Dott. Paolo Giganti

Per **Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus**

Mons. Angelo Bazzari

Per **Lega del Filo d'Oro Onlus**

Dott. Ing. Francesco Marchesi

Per **Save the Children Italia Onlus**

Dott.ssa Daniela Fatarella
